

(N. 1451)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **CAPORALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1956

### Costituzione della provincia di Lanciano

ONOREVOLI SENATORI. — La istanza di una sollecita ed obiettiva revisione di circoscrizioni abruzzesi, che tenga conto delle esigenze e dei bisogni delle popolazioni interessate, rappresenta una necessità storica, geografica, economica, politica ed amministrativa.

Un complesso notevolissimo e decisivo di ragioni importanti, e che non possono ulteriormente essere disattese, nel pubblico interesse, giustifica e sollecita un provvedimento urgente di riesame della circoscrizione in parola.

È, invero, pregiudizievole far permanere uno stato di cose che si trascina da decenni contro ogni obiettivo realismo; ed è tempo di superare situazioni che compromettono lo sviluppo ed il progresso di una vasta zona — già devastata dalla guerra — la cui vita è intralciata dalla ripartizione amministrativa non rispondente alle sue esigenze.

La illustrazione che segue vi convincerà della fondatezza della richiesta.

È una verità, a tutti nota perchè palese ed acquisita, che la circoscrizione della provincia

di Chieti, già originariamente infelice, è divenuta ora insostenibile in quanto non più aderente nè rispondente alla situazione di fatto determinatasi dopo la istituzione della provincia di Pescara, che ne ha spezzato l'entità e modificato la configurazione, aggravando ulteriormente e definitivamente la sua posizione eccentrica rispetto ai Comuni che ne fanno parte, con la conseguenza inevitabile di una accentuata inefficacia funzionale dei servizi, indispensabile a garantire la normalità della vita.

L'istituzione a suo tempo della provincia di Chieti, anzichè seguire il criterio della rispondenza ai bisogni ed alle esigenze delle popolazioni, secondo il calcolo dei rapporti economici dei centri urbani e la posizione geografica di essi, fu, invece, basata essenzialmente su ragioni politiche.

Infatti, nell'agitato periodo dell'unificazione del Regno d'Italia, la preoccupazione di portare a termine l'unificazione amministrativa nel più breve tempo possibile non consentì uno studio razionale del problema. Cosicchè, la

legge unificatrice del 1865 non seguì il criterio della divisione regionale, nel timore che un movimento regionalistico potesse costituire una perenne minaccia all'unità nazionale, faticosamente raggiunta, dopo tanto eroico sangue versato. La fretta con cui si procedette in questo delicato ed importantissimo settore determinò errori assai gravi, perchè alcune circoscrizioni provinciali risultarono assolutamente inadeguate alle esigenze delle popolazioni, sia dal punto di vista economico che da quello della razionalità dell'ubicazione. Il disagio era così sentito che, a limitare le lamentele e le proteste determinate da un tale stato di cose, dovettero essere create le Sottoprefetture, le quali, riducendo gli inconvenienti derivanti dalla difettosa divisione circoscrizionale delle Province, valsero ad acquietare alquanto gli animi. Soppressi questi Uffici, la situazione si ripresentò in tutte le sue carenze funzionali: ed il problema divenne tanto più preoccupante in quanto le interferenze politiche impedirono una soluzione confacente agli interessi locali.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Chieti, va notato che, con la istituzione della provincia di Pescara (avvenuta nel 1927) fu distaccata dalla provincia di Chieti parte del suo territorio (14 Comuni) sul versante del Pescara, ne conseguì che il capoluogo — Chieti — rimase isolato, in una posizione di assoluta eccentricità rispetto al suo territorio cioè all'estremo nord-ovest della propria circoscrizione territoriale, ad appena quattro chilometri dal confine della nuova provincia di Pescara (con il cui territorio si interseca fino ad esserne spezzato) ed a soli dodici chilometri dalla stessa città di Pescara: distanza ancor più insignificante se ragguagliata al particolare sviluppo della zona, che ha quasi determinato il congiungimento fra le due città.

Così il Capoluogo della provincia di Chieti viene ad essere congiunto al suo territorio solo per un breve lembo ed i Comuni della circoscrizione, per raggiungerlo trovansi costretti, nella maggior parte, ad attraversare il territorio della provincia di Pescara.

È dato di fatto incontrastabile che è grave ed indiscutibile il disagio amministrativo ed economico soprattutto per i Comuni degli ex Circondari di Lanciano e Vasto, che rappresentano

i tre quarti dell'intero territorio della provincia di Chieti e si trovano a notevole distanza dall'attuale Capoluogo, mentre sono ubicati a molto più breve distanza da Lanciano, con cui hanno intense relazioni commerciali ed industriali e con essi hanno contatti solo pochi Comuni litoranei gravitando su Chieti.

Se questa è la situazione di Chieti, ben diversa è la situazione di Lanciano.

Lanciano è situata, infatti, al centro del triangolo che ha per vertici le tre città estreme della circoscrizione provinciale: Chieti, Vasto e Palena.

Una rete stradale ordinaria e ferroviaria assicurano il rapido accesso — facile, comodo, sicuro, economico — a Lanciano anche dai paesi dell'alta montagna come delle vallate del Sangro, Aventino, Sinello, Trigno e Moro.

Per convincersi della incongruenza dell'attuale circoscrizione, basterà dare uno sguardo ai dati che seguono, che dettano le distanze dei diversi Comuni da Chieti e da Lanciano:

	Distanza da	
	Lanciano	Chieti
1. Altino . . . . . Km.	26	57
2. Archi . . . . . »	32	63
3. Arielli . . . . . »	27	32
4. Atesa . . . . . »	36	65
5. Bomba . . . . . »	33	64
6. Borrello . . . . . »	63	94
7. Carpineto Sinello . . »	59	88
8. Carunchio . . . . . »	85	121
9. Casalanguida . . . . »	51	84
10. Casalbordino . . . . »	32	92
11. Casoli . . . . . »	30	61
12. Castelfrentano . . . »	6	47
13. Castelguidone . . . »	84	113
14. Castiglione M. Marino . . . . . »	66	98
15. Celenza sul Trigno . »	90	121
16. Civitaluparella . . . »	61	97
17. Civitella M. Raimondo »	42	60
18. Colledimacine . . . »	57	92
19. Colledimezzo . . . »	42	73
20. Crecchio . . . . . »	29	31
21. Cupello . . . . . »	52	97
22. Dogliola . . . . . »	90	149
23. Filetto . . . . . »	24	37
24. Fossacesia . . . . . »	11	63

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Distanza da	
	Lanciano	Chieti
25. Fraine . . . . . »	83	114
26. Fresagrandinaria . . »	78	138
27. Frisa . . . . . »	7	45
28. Furci . . . . . »	69	106
29. Gamberale . . . . . »	75	107
30. Gessopalena . . . . . »	40	71
31. Gissi . . . . . »	66	99
32. Guardiagrele . . . . . »	24	31
33. Guilmi . . . . . »	70	97
34. Lama dei Peligni . . »	45	65
35. Lanciano . . . . . »	—	51
36. Lentella . . . . . »	99	136
37. Liscia . . . . . »	85	108
38. Montazzoli . . . . . »	63	89
39. Monteferrante . . . »	50	81
40. Montenerodomo . . . »	52	83
41. Monteodorisio . . . »	50	100
42. Mozzagrogna . . . . »	27	61
43. Orsogna . . . . . »	24	35
44. Ortona . . . . . »	21	41
45. Paglieta . . . . . »	26	69
46. Palena . . . . . »	56	78
47. Palmoli . . . . . »	90	151
48. Palombaro . . . . . »	41	44
49. Pennadomo . . . . . »	45	76
50. Pennapiedimonte . . »	34	34
51. Perano . . . . . »	27	58
52. Pizzoferrato . . . . »	71	103
53. Poggiofiorito . . . . »	26	34
54. Pollutri . . . . . »	39	98
55. Quadri . . . . . »	56	87
56. Rocca San Giovanni . »	11	58
57. Roccascalegna . . . »	32	63
58. Roccaspinalveti . . »	74	105
59. Rojo del Sangro . . . »	77	108
60. Rosello . . . . . »	74	105
61. San Buono . . . . . »	74	105
62. San Giovanni Lipioni »	86	118
63. Santa Maria Imbaro »	7	66
64. S. Eusaneo del San- gro . . . . . »	15	46
65. San Salvo . . . . . »	61	121
66. San Vito Chietino . . »	11	41
67. Scerni . . . . . »	38	90
68. Schiavi d'Abruzzo . . »	74	105
69. Taranta Peligna . . . »	51	70
70. Torino di Sangro . . . »	24	75
71. Tornareccio . . . . . »	41	72

	Distanza da	
	Lanciano	Chieti
72. Torrebruna . . . . . »	80	101
73. Torricella Peligna . . »	44	79
74. Treglio . . . . . »	6	48
75. Tuffillo . . . . . »	94	153
76. Vasto . . . . . »	51	100
77. Villalfonsina . . . . »	32	83
78. Villa Santa Maria . . »	49	80

Sono pochi i Comuni che gravitano su Chieti ed anche taluni di essi, per la facilità delle comunicazioni con Lanciano, accedono più facilmente in questo ultimo centro:

	Distanza da	
	Chieti	Lanciano
1. Ari . . . . . Km.	22	32
2. Bucchianico . . . . . »	11	43
3. Canosa . . . . . »	27	32
4. Casacanditella . . . »	23	30
5. Casalicontrada . . . »	12	56
6. Fara Filiorum Petri »	19	38
7. Francavilla a Mare . . »	18	35
8. Giuliano Teatino . . . »	27	44
9. Miglianico . . . . . »	15	65
10. Pretoro . . . . . »	29	40
11. Rapino . . . . . »	23	37
12. Ripateatina . . . . . »	8	45
13. Roccamontepiano . . »	20	48
14. San Giovanni Teatino »	11	52
15. San Martino Sulla Mar. . . . . »	25	29
16. Tollo . . . . . »	21	32
17. Torrevecchia Teatina »	8	47
18. Vacri . . . . . »	20	40
19. Villamagna . . . . . »	9	45

Questa situazione balza evidente da uno sguardo alla carta geografica che evidenzia come tutto il territorio delimitato da un lato dal Trigno e dall'altro dal Foro trova il suo naturale centro in Lanciano.

Tale centralità fu riconosciuta anche in antico.

Fn dall'epoca romana, nella divisione delle provincie operata da Augusto furono compresi nella quarta provincia i Frentani, con a capo l'antica ed illustre « *Anxanum* » (oggi: Lan-

ciano), ove risiedevano i *Rectores Provinciae*. Tale stato di cose non venne modificato neppure durante le invasioni barbariche; e, sotto i Normanni e gli Aragonesi, Lanciano fu sede del Regio giustiziere e della Regia udienza col Tribunale di provincia. Solo nel 1592, con la entrata dei Francesi nell'Abruzzo, Lanciano fu accusata di lesa maestà dal principe D'Oranges e punita con la perdita del Capoluogo. Ciò nondimeno, per la sua centralità e importanza dei suoi commerci, i meriti della Città non vennero meno, tanto che, nel 1808, vi fu istituito il Tribunale con giurisdizione su tutto l'Abruzzo Citeriore. In seguito vi fu istituita anche la Corte d'appello che indebitamente soppressa solo con la restaurazione borbonica. Posteriormente nel 1820, il conte Francesco Ricciardi, Ministro della giustizia e dei culti, proponeva al Parlamento delle provincie meridionali di ristabilire in Lanciano la Corte di appello e si rivolgeva al Ministro dell'interno esortandolo a trasferirvi anche la sede superiore amministrativa della Provincia nell'interesse dei pubblici servizi e per comodo della popolazione.

Tale precedente dimostra in modo inconfutabile che la istanza della Provincia lancia-nese non si pone oggi per mire campanilistiche, come potrebbe sostenersi da interferenze politiche, ma risponde ad effettive, inderogabili, esigenze: storiche, economiche ed amministrative, che trascendono e superano ogni possibile contrasto locale, per elevarsi ad un fine di superiore interesse delle collettività comprese nella circoscrizione dei molti Comuni interessati.

## II.

Infatti, oltre quelle ricordate, altre ragioni vanno prese nella dovuta considerazione; altre ragioni pur esse decisive per la creazione della provincia di Lanciano.

Basterà ricordare che la città di Lanciano, con i suoi 28 mila abitanti, costituisce un centro di primaria importanza: è sede Arcivescovile; ha un Tribunale, che, pur mutilato a seguito di recenti provvedimenti dei quali si impone un riesame, è tutt'ora assai importante; è sede permanente di Corte d'Assise per i territori di parte della val Moro, della valle Aventino, val Sangro e val Trigno; è dotata di

scuole primarie e secondarie di ogni ordine e tipo, nonchè di scuole d'arte e professionali; è sede di importanti uffici statali, di istituti bancari, ospedalieri e dell'Istituto autonomo delle case popolari; è attrezzata per ospitare nuovi uffici e funzionari. È prospera nella agricoltura, nel commercio e nella industria con numerosi stabilimenti di importanza nazionale. Le condizioni d'ambiente sono buone sotto l'aspetto economico, sociale, culturale e religioso. La città di Lanciano ha sempre vissuto e vive nel clima della più assoluta maturità politica e nel rispetto dei principi democratici e delle libertà costituzionali.

La sua indomita fierezza di principi e di fede se, nei tempi remoti, le costò l'umiliazione della perdita del capoluogo di Regione, nella recente lotta di liberazione dall'invasione tedesca è tornata a risplendere di fulvida luce, conseguendole il più alto ed ambito riconoscimento della Nazione attraverso la concessione della Medaglia d'oro al valor militare.

## III.

D'altronde, i comuni di Chieti e Pescara sono ormai troppo prossimi per poter continuare a restare uniti a sè stanti: la loro unificazione è quasi raggiunta, nella realtà, sul piano pratico: è tempo siano unificati anche amministrativamente provvedendosi, successivamente con disposizioni da esprimersi dagli organi locali competenti, alla opportuna ubicazione degli uffici e servizi.

## IV.

Le singole disposizioni in cui si articola la proposta non richiedono illustrazione.

Ritengo solo opportuno osservare che, per quanto attiene all'onere finanziario — che, peraltro, interessa i bilanci futuri — non sussiste il vincolo imposto dall'articolo 81 della Costituzione (reperimento di nuove fonti di entrata) in quanto le spese continuative di cui all'articolo 8 sono spese di ordinaria amministrazione e a quelle di trasferimento, assai esigue, (articolo 9) si provvederà con fondi dei Provveditorati alle opere pubbliche. Il Ministero dei lavori pubblici, nel riparto dei fondi per

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le opere straordinarie, terrà presente la maggiore esigenza derivante ai Provveditorati interessati per l'esecuzione della presente legge.

## CONCLUSIONE.

Se, come è certamente desiderio dell'attuale Governo, è doveroso riportare l'ordine e l'efficienza dei pubblici servizi nell'ambito dell'amministrazione locale, non si può prescindere dalla urgente, inderogabile, necessità di riordinare e riorganizzare razionalmente la circoscrizione provinciale, creando la provincia di Lanciano, che rappresenta indiscutibilmente la soluzione più aderente e più rispondente alle esigenze ed alle aspirazioni delle popolazioni

comprese entro il territorio delimitato dal Foro e dal Trigno, In tal senso sono le deliberazioni delle Amministrazioni comunali, che in massima parte esibisco: tutti i Comuni, invero, lo auspicano ed attendono che sia loro fatta giustizia, tanto più che la legge invocata terrebbe esatto conto di una situazione creata da insopprimibili ragioni geografiche ed economiche e la normalizzerebbe.

Onorevoli Colleghi,

col vostro voto favorevole, mentre darete la prima applicazione alle norme dell'articolo 133 della Costituzione, risolverete un problema annoso, che attende finalmente una soluzione dalla democrazia italiana.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È istituita la provincia di Lanciano, con capoluogo, comprendente i seguenti Comuni: Altino, Archi, Arielli, Atessa, Ateleta, Bomba, Borrello, Buonotte, Carpineto Sinello, Capracotta, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Castel del Giudice, Castelfrentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Guardagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Montazzoli, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Montedodorio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Penna Piedimonte, Perano, Pesco Penataro, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Rojo del Sangro, Rosello, Sant'Angelo del Pesco, San Buono, San Giovanni Lipioni, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusaneo del Sangro, San Salvo, San Pietro Avellana, San Vito Chietino, Scerni, Schiavi d'Abruzzo,

Taranta Peligna, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torricella Peligna, Treglio, Tuffillo, Vasto, Villalfonsina, Villa Santa Maria (88 Comuni).

## Art. 2.

È soppressa la provincia di Chieti. I comuni di Ari, Bucchianico, Canosa, Casalanguida, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Fara F. P., Francavilla, Giuliano T., Miglianico, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni T., San Martino S. M., Tollo, Torrevecchia T., Vacri e Villamagna sono aggregati alla provincia di Pescara, che avrà a capoluogo la città di Pescara-Chieti.

## Art. 3.

I Ministri competenti predisporranno quanto occorre perchè siano costituiti gli organi e gli uffici della nuova provincia di Lanciano, onde possano iniziare il loro funzionamento il 1° ottobre 1956.

Il Ministro dell'interno nominerà un commissario, che avrà facoltà di stipulare contratti e di assumere qualsiasi impegno nell'interesse della nuova Provincia, con deliberazioni da sottoporre all'approvazione del Ministro stesso.

## Art. 4.

Il personale della provincia di Lanciano sarà tratto in parte da quello dell'attuale provincia di Chieti.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, previo parere del Consiglio di Stato, in adunanza generale, sarà provveduto ad affrontare i progetti, da stabilirsi d'accordo fra le Amministrazioni provinciali di Lanciano, Pescara, Chieti, Campobasso e L'Aquila o d'ufficio, in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e per il reparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, nonché a quant'altro occorre per l'esecuzione della presente legge.

## Art. 5.

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Prefettura ed altri organi di Chieti, Campobasso e L'Aquila e relativi ad enti e cittadini dei Comuni di cui all'articolo 1, passeranno, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Lanciano; quelli, invece, relativi a cittadini

ed enti dei Comuni di cui all'articolo 2 passeranno, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Pescara.

Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie, per porle in armonia con la nuova ripartizione provinciale.

## Art. 6.

I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale e ad apportare, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

## Art. 7.

Il Ministro dei lavori pubblici è incaricato di provvedere al trasloco degli uffici statali e dell'Amministrazione provinciale da Chieti a Lanciano. Alla relativa spesa prevista in lire 90 milioni, si provvederà con fondi all'esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario del Provveditorato alle opere pubbliche de L'Aquila per gli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58.